

Gazzetta ufficiale

C 139

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

4 maggio 2017

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 139/01	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,00 % al 1° maggio 2017 — Tassi di cambio dell'euro	1
2017/C 139/02	Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 31 agosto 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7278 — General Electric/ALSTOM (Thermal Power — Renewable Power & Grid Business) — Relatore: Regno Unito	2
2017/C 139/03	Relazione finale del consigliere-auditore — General Electric/Alstom (Thermal Power — Renewable Power & Grid Business) (Caso M.7278)	4
2017/C 139/04	Sintesi della decisione della Commissione, dell'8 settembre 2015, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE [Caso M.7278 — General Electric/ALSTOM (Thermal Power — Renewable Power & Grid business)] [notificata con il numero C(2015) 6179 final] ⁽¹⁾	6

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 139/05	Modalità applicabili al trasporto negli Stati membri dell'area dell'euro (articolo 13, paragrafo 5) e a Andorra, Monaco, San Marino e nello Stato della Città del Vaticano — Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro	14
2017/C 139/06	Elenco dei conti da trattare come conti esclusi ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte C, punto 17, lettera g), della direttiva 2011/16/UE del Consiglio	24

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2017/C 139/07	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA, applicabili dal 1° gennaio 2017 (<i>Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità e all'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004</i>)	30
---------------	---	----

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 139/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8399 — CWS-boco/Rentokil Initial Target Businesses) ⁽¹⁾	31
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento ⁽¹⁾:**0,00 % al 1° maggio 2017****Tassi di cambio dell'euro ⁽²⁾****3 maggio 2017**

(2017/C 139/01)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0919	CAD	dollari canadesi	1,4990
JPY	yen giapponesi	122,47	HKD	dollari di Hong Kong	8,4967
DKK	corone danesi	7,4372	NZD	dollari neozelandesi	1,5768
GBP	sterline inglesi	0,84440	SGD	dollari di Singapore	1,5229
SEK	corone svedesi	9,6273	KRW	won sudcoreani	1 235,52
CHF	franchi svizzeri	1,0812	ZAR	rand sudafricani	14,5730
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,5267
NOK	corone norvegesi	9,3878	HRK	kuna croata	7,4493
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 528,28
CZK	corone ceche	26,871	MYR	ringgit malese	4,7159
HUF	fiorini ungheresi	312,15	PHP	peso filippino	54,583
PLN	zloty polacchi	4,1913	RUB	rublo russo	62,5464
RON	leu rumeni	4,5485	THB	baht thailandese	37,654
TRY	lire turche	3,8603	BRL	real brasiliano	3,4424
AUD	dollari australiani	1,4615	MXN	peso messicano	20,5365
			INR	rupia indiana	70,0540

⁽¹⁾ Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

⁽²⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 31 agosto 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7278 — General Electric/ALSTOM (Thermal Power — Renewable Power & Grid Business)

Relatore: Regno Unito

(2017/C 139/02)

Operazione

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

Dimensione UE

2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercato geografico e del prodotto

3. Il comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati del prodotto e dei mercati geografici rilevanti formulate dalla Commissione nel progetto di decisione.
4. In particolare, il comitato consultivo concorda con le conclusioni della Commissione secondo cui, ai fini della valutazione dell'operazione, le turbine a gas heavy duty (HDGT) a 50 Hz con potenza superiore a 90 MW, compresi i) i relativi servizi iniziali e ii) la fornitura del sistema di controllo delle turbine a gas, costituisce un mercato rilevante del prodotto a sé stante.
5. In particolare, il comitato consultivo concorda con le conclusioni della Commissione secondo cui la questione se il mercato delle HDGT a 50 Hz debba essere ulteriormente segmentato in base alle diverse categorie di potenza (media, elevata o molto elevata) e sulla base delle diverse configurazioni delle centrali (a ciclo combinato e semplice) può essere lasciata in sospeso.
6. Il comitato consultivo concorda con le conclusioni della Commissione per quanto riguarda i seguenti mercati rilevanti del prodotto:
 - 6.1. manutenzione dei modelli di HDGT maturi di ciascuna delle parti;
 - 6.2. generatori per centrali termoelettriche;
 - 6.3. manutenzione dei generatori;
 - 6.4. grandi turbine a vapore (LST);
 - 6.5. manutenzione delle turbine a vapore;
 - 6.6. generatori di vapore a recupero termico destinati a centrali termoelettriche;
 - 6.7. sistemi di controllo di centrali e unità per le centrali termoelettriche;
 - 6.8. prodotti di trasmissione e distribuzione (ossia, sistemi a compensazione fissa e sistemi di gestione della rete).
7. Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, ai fini della valutazione dell'operazione, la questione se l'ambito geografico del mercato delle HDGT a 50 Hz (compresi i relativi servizi iniziali e la fornitura del sistema di controllo delle turbine a gas) e i suoi potenziali segmenti vadano considerati di livello mondiale (esclusa la Cina e l'Iran) o limitati al SEE, può restare in sospeso.
8. Il comitato consultivo concorda con le conclusioni della Commissione per quanto riguarda i seguenti mercati geografici rilevanti:
 - 8.1. il mercato dei generatori associati a HDGT a 50 Hz,
 - 8.2. il mercato generale dei generatori per centrali termoelettriche,
 - 8.3. il mercato delle turbine a vapore associate a HDGT a 50 Hz,
 - 8.4. il mercato generale delle turbine a vapore per centrali termoelettriche,
 - 8.5. il mercato dei sistemi di controllo di centrali e unità,
 - 8.6. il mercato degli HRSG,

- 8.7. il mercato della manutenzione delle HDGT mature,
- 8.8. il mercato della manutenzione dei generatori,
- 8.9. il mercato della manutenzione delle turbine a vapore,
- 8.10. il mercato dei prodotti di trasmissione e distribuzione.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

- 9. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione ostacola in modo significativo l'effettiva concorrenza sul mercato delle HDGT a 50 Hz, in particolare per i segmenti «potenza elevata» e «molto elevata» delle HDGT a 50 Hz.
- 10. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione ostacola in modo significativo l'effettiva concorrenza nel mercato dei generatori associati a HDGT a 50 Hz.
- 11. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione ostacola in modo significativo l'effettiva concorrenza nel mercato delle LST associate a HDGT a 50 Hz.
- 12. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione ostacola in modo significativo l'effettiva concorrenza sul mercato delle HDGT 9FA di GE e i relativi segmenti (ossia i tre servizi principali e gli aggiornamenti).
- 13. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi proposti dalla parte notificante il 6 agosto 2015 rispondano alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza.
- 14. Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni presentati dalle parti il 6 agosto 2015 siano rispettati integralmente, l'operazione non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.
- 15. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, secondo cui l'operazione proposta difficilmente darà luogo a effetti orizzontali che potrebbero costituire un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nei seguenti mercati e potenziali mercati interessati: i) i mercati di altri componenti di centrali termoelettriche (generatori, turbine a vapore, HRSG, sistemi di controllo di centrali e unità); ii) il mercato della manutenzione dei generatori; iii) il mercato della manutenzione delle turbine a vapore; iv) i potenziali mercati dei sistemi di gestione della rete, dei sistemi di gestione dell'energia e dei sistemi di gestione in senso lato; v) i potenziali mercati dei sistemi in serie a compensazione fissa.

Compatibilità con il mercato interno

- 16. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾
General Electric/Alstom
(Thermal Power — Renewable Power & Grid Business)
(Caso M.7278)
(2017/C 139/03)

INTRODUZIONE

1. In data 19 gennaio 2015 è pervenuta alla Commissione europea (la «Commissione») la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione l'impresa General Electric Company («GE») avrebbe acquisito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo delle divisioni Thermal Power, Renewable Power e Grid dell'impresa Alstom Société Anonyme («Alstom»; GE e Alstom sono denominate collettivamente «le parti») mediante acquisto di azioni («l'operazione proposta»).
2. In esito alla prima fase dell'indagine la Commissione ha espresso seri dubbi sulla compatibilità dell'operazione con il mercato interno e il funzionamento del SEE e il 23 febbraio 2015 ha adottato la decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni [«la decisione ex articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»].

Comunicazione delle obiezioni

3. Il 12 giugno 2015, la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni (CO), in cui concludeva in via preliminare che l'operazione proposta avrebbe ostacolato in modo significativo la concorrenza effettiva tramite effetti non coordinati per quanto riguarda i mercati della fornitura delle turbine a gas heavy duty (HDGT) a 50 Hz, dei generatori abbinati a HDGT a 50 Hz, delle grosse turbine a vapore abbinate a HDGT a 50 Hz e della manutenzione delle HDGT 9FA di GE.
4. Le parti hanno risposto alla CO il 26 giugno 2015.

Accesso al fascicolo

5. Dopo la notifica della decisione ex articolo 6, paragrafo 1, lettera c), le parti hanno chiesto l'accesso a taluni documenti sostenendo che si trattava di documenti essenziali ai sensi del punto 45 delle Migliori pratiche sulle concentrazioni («Migliori pratiche»). ⁽²⁾ La DG Concorrenza ha consentito l'accesso a una serie di documenti essenziali su cui si basava la decisione ex articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Le parti hanno tuttavia chiesto il pieno accesso all'intera serie delle risposte dei clienti e dei concorrenti al questionario inviato dalla Commissione nel corso dell'indagine di mercato condotta nella prima fase, sostenendo che si trattava di documenti essenziali. La DG Concorrenza ha stimato che tale richiesta andasse al di là della definizione di documenti essenziali ma, per ampliare il contesto dei riferimenti a terzi su cui si basava la decisione ex articolo 6, paragrafo 1, lettera c), ha permesso di accedere tramite CD-ROM al testo integrale delle risposte date a una serie di domande nella richiesta di informazioni inviata ai clienti e ai concorrenti.
6. Le parti hanno presentato un'ulteriore richiesta di accesso al testo integrale delle risposte fornite ad altre domande, accesso rifiutato dalla Commissione, tranne per quanto riguarda le risposte a una domanda specifica. Inoltre, le parti hanno richiesto l'accesso a tutti i documenti essenziali presentati da un concorrente, dopo che quest'ultimo è stato ammesso al procedimento in quanto terzo interessato. La Commissione ha risposto alle parti che questo terzo interessato non aveva inviato alcun documento essenziale.
7. La divulgazione di documenti di cui sopra non si riferisce in senso stretto all'accesso al fascicolo. È opportuno ricordare che il diritto di avere pieno accesso al fascicolo della Commissione è concesso soltanto se e quando la Commissione adotta una CO ⁽³⁾; le parti non hanno diritto di accedere al fascicolo nelle prime fasi del procedimento, ad esempio durante le indagini sulla concentrazione. Il consigliere-auditore ritiene che, nel caso di specie, la DG Concorrenza abbia soddisfatto i requisiti di equità procedurale e trasparenza — prescritti dalle Migliori pratiche — fornendo alle parti documenti che non era tenuta a divulgare in base alle regole di accesso al fascicolo. La DG Concorrenza ha in tal modo rispettato l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti.

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29)

⁽²⁾ Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni della DG Concorrenza, 20 gennaio 2004.

⁽³⁾ Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 802/2004 del Consiglio, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1) («regolamento di esecuzione sulle concentrazioni»).

8. Dopo la notifica della comunicazione delle obiezioni, le parti hanno avuto accesso al fascicolo su CD-ROM il 13 giugno 2015.

Lettera di esposizione dei fatti

9. Con una lettera di esposizione dei fatti inviata il 9 luglio 2015, la Commissione ha informato le parti dei nuovi elementi probatori emersi dopo l'adozione della CO, che corroboravano le conclusioni preliminari tratte nella CO e avrebbero potuto essere utilizzati come base per la decisione finale. Le parti hanno presentato osservazioni scritte il 16 luglio 2015.

Terzi interessati

10. Su loro richiesta, ricevuta prima dell'audizione ufficiale, il consigliere-auditore ha accettato che sette imprese fossero sentite come terzi interessati nell'ambito del procedimento: si tratta di quattro concorrenti delle parti, ossia Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd, Toshiba Corporation, Ansaldo Energia SpA ed Ethos Energy, e tre clienti, ossia Iberdrola Generación España SA, MPF Operations Limited e PKN Orlen SA. Il consigliere-auditore ha altresì accettato la richiesta di sei di questi terzi interessati di partecipare all'audizione ufficiale. A seguito dell'audizione il consigliere-auditore ha accettato, dietro richiesta dell'interessato, che un altro concorrente delle parti, Siemens A.G., fosse sentito nel procedimento come terzo interessato.

Audizione

11. L'audizione ufficiale si è tenuta il 2 luglio 2015 e vi hanno partecipato le parti; i terzi interessati; i servizi della Commissione; i rappresentanti delle autorità per la concorrenza di cinque Stati membri (Belgio, Germania, Finlandia, Francia e Regno Unito); e un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA. Le parti hanno chiesto e ottenuto di esporre a porte chiuse alcuni passi della rispettiva presentazione.

Impegni

12. Per ovviare ai problemi di concorrenza indicati dalla Commissione nella CO, il 16 luglio 2015 le parti hanno presentato una serie di impegni, successivamente riveduti il 21 luglio 2015 e il 24 luglio 2015. Il 24 luglio 2015 la Commissione ha sottoposto tali impegni a un test di mercato. Le parti sono state informate dell'esito del test di mercato il 4 agosto 2015 e, a seguito di ulteriori discussioni con la DG Concorrenza, hanno presentato impegni definitivi firmati il 6 agosto 2015 (gli «impegni definitivi»).
13. La Commissione ritiene che gli impegni definitivi sciolgano le riserve sollevate in materia di concorrenza. Il progetto di decisione dichiara pertanto che l'operazione proposta è compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, a condizione che siano rispettati gli impegni che il progetto di decisione rende vincolanti.

Conclusione

14. A norma dell'articolo 16 della decisione 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.
15. Il consigliere-auditore è giunto alla conclusione che tutte le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, 1° settembre 2015

Joos STRAGIER

**Sintesi della decisione della Commissione
dell'8 settembre 2015
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento
dell'accordo SEE**

[Caso M.7278 — General Electric/ALSTOM (Thermal Power — Renewable Power & Grid business)]

[notificata con il numero C(2015) 6179 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 139/04)

L'8 settembre 2015 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I. LE PARTI

- 1) General Electric Company («GE», Stati Uniti) è un'impresa diversificata che opera a livello mondiale nei settori manifatturiero, tecnologico e terziario. Tre delle divisioni di GE sono direttamente collegate alle attività di ALSTOM (Société Anonyme) («Alstom», Francia):
 - a) GE Power & Water fornisce a produttori di energia, industriali e altri clienti prodotti e servizi relativi alla produzione di energia, in particolare turbine a gas e a vapore, generatori e turbine eoliche;
 - b) GE Energy Management progetta, fabbrica e commercializza una vasta gamma di prodotti e sistemi elettrici;
 - c) GE Transportation produce locomotive e motrici ferroviarie, sistemi di segnalazione ferroviaria e soluzioni per il controllo dei treni.
- 2) Alstom è un'impresa che opera su scala mondiale nel settore dell'industria e dell'ingegneria, organizzata in quattro divisioni:
 - a) Thermal Power offre soluzioni per la produzione di energia, vari tipi di turbine a gas e a vapore, generatori, caldaie e sistemi di controllo delle emissioni, nonché i servizi correlati;
 - b) Renewable Power offre soluzioni «chiavi in mano» nonché turbine e generatori di energia idraulica, eolica, geotermica e solare;
 - c) Grid offre attrezzature e servizi di trasmissione e distribuzione di energia, quali trasformatori e interruttori;
 - d) Transport offre una vasta gamma di motrici ferroviarie, sistemi di segnalazione e trasporto ferroviari, nonché i servizi correlati.

II. L'OPERAZIONE

- 3) Il 19 gennaio 2015 alla Commissione è pervenuta notifica di un progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 («il regolamento sulle concentrazioni»), in base al quale GE acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo delle divisioni Thermal Power, Renewable Power e Grid di Alstom mediante acquisto di azioni. GE è in seguito denominata «la parte notificante» e GE e Alstom sono in seguito denominate collettivamente «le parti».

III. PROCEDURA

- 4) L'operazione è stata notificata alla Commissione il 19 gennaio 2015.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1-22.

- 5) Con decisione del 23 febbraio 2015 la Commissione ha rilevato che l'operazione suscitava seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno e ha avviato il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
- 6) Un'indagine approfondita ha confermato i problemi a livello di concorrenza individuati in via preliminare.
- 7) La parte notificante ha presentato il 6 agosto 2015 gli impegni definitivi («impegni definitivi») che rendono l'operazione compatibile con il mercato interno.

IV. RELAZIONE

A. ATTIVITÀ DELLE PARTI

- 8) Per quanto riguarda le attività di GE pertinenti ai fini della valutazione dell'operazione, tramite l'unità Power & Water GE produce, fornisce e provvede alla manutenzione, fra l'altro, di turbine a gas (GT), turbine a vapore (ST) e generatori. Tramite l'unità Energy Management GE fornisce prodotti e tecnologie per trasmettere, distribuire e convertire l'elettricità e ammodernare la rete. Una parte dell'unità Energy Management, cioè l'unità Digital Energy, offre prodotti per proteggere, monitorare, controllare e automatizzare la rete, e un software di visualizzazione che contribuisce a ottimizzare la rete.
- 9) Le attività di Alstom pertinenti ai fini della valutazione dell'operazione sono le seguenti: i) produzione e fornitura di prodotti e servizi per centrali termoelettriche, quali turbine a gas, turbine a vapore, generatori, generatori di vapore a recupero termico («HRSG»), nonché soluzioni di progettazione, appalto e costruzione e servizio e manutenzione; ii) fornitura di soluzioni di automazione e controllo per centrali elettriche e per apparecchiature individuali; iii) prodotti e servizi di trasmissione dell'elettricità e gestione delle reti.

B. I MERCATI RILEVANTI

Definizione del mercato del prodotto

Turbine a gas heavy duty (HDGT) a 50 Hz

- 10) L'indagine della Commissione ha rivelato che le HDGT e le turbine a gas industriali (IGT) costituiscono mercati distinti. In termini di potenza di uscita, il mercato delle HDGT comprende le turbine a gas con potenza superiore a 90 MW.
- 11) La Commissione ritiene che la domanda di servizi relativi alle HDGT derivi dall'acquisto delle rispettive HDGT. I servizi associati costituiscono pertanto un mercato post-vendita. Dati i vantaggi connessi con l'acquisto simultaneo dei servizi iniziali insieme alla nuova unità e dati i modelli di acquisto constatati, la Commissione ha concluso che il mercato della fornitura di HDGT nuove comprende anche la fornitura dei servizi iniziali associati. Ha inoltre osservato che il mercato della fornitura di HDGT nuove comprende anche la fornitura dei sistemi di controllo delle turbine a gas.
- 12) La Commissione ha constatato che il mercato relativo alle HDGT a 50 Hz e quello delle HDGT a 60 Hz costituiscono mercati distinti. Dato che nel SEE si utilizza la frequenza di 50 Hz, l'impatto dell'operazione è stato valutato solo in relazione al mercato delle HDGT a 50 Hz.
- 13) Per quanto riguarda la segmentazione del mercato generale delle HDGT a 50 Hz (da 90 MW a circa 470 MW attualmente) in varie categorie di potenza, la Commissione ha giudicato che, da un lato, le HDGT situate alle estremità opposte dello spettro di energia non competono direttamente le une contro le altre; dall'altro, nel mercato complessivo delle HDGT a 50 Hz i limiti tra i segmenti non sono abbastanza netti da indicare l'esistenza di mercati distinti. La Commissione ha concluso che il mercato rilevante è il mercato generale delle HDGT a 50 Hz, comprendente l'intera gamma di potenza. La Commissione ha tuttavia ritenuto che la valutazione sotto il profilo della concorrenza dovesse comprendere anche l'analisi dei segmenti di potenza del mercato rilevante in cui Alstom esercita una pressione concorrenziale. La Commissione ha quindi valutato l'incidenza dell'operazione sia a livello del mercato generale delle HDGT a 50 Hz, sia a livello dei suoi eventuali segmenti utilizzati da Alstom nelle sue attività ordinarie («potenza media», «elevata» e «molto elevata»).
- 14) La Commissione ha inoltre esaminato la pertinenza di una segmentazione del settore delle HDGT per tipo di configurazione delle centrali elettriche, vale a dire HDGT destinate a centrali a ciclo combinato e a centrali a ciclo semplice.

- 15) In conclusione, ai fini della valutazione dell'operazione, la Commissione ha ritenuto che il mercato rilevante del prodotto sia il mercato complessivo delle HDGT a 50 Hz con potenza superiore a 90 MW, compresi i servizi iniziali connessi e il sistema di controllo delle turbine a gas. La Commissione ha svolto la valutazione sotto il profilo della concorrenza tanto sul mercato generale delle HDGT a 50 Hz quanto a livello dei segmenti, sulla base delle diverse classi di potenza (media, elevata e molto elevata) e, laddove opportuno, della configurazione della centrale (ciclo combinato o ciclo semplice).

Generatori

- 16) La Commissione ha giudicato che esistano due mercati rilevanti del prodotto per quanto riguarda i generatori.
- 17) Da un lato, la Commissione ha delineato un mercato generale e altamente differenziato dei generatori (raffreddati ad aria e raffreddati a idrogeno) con potenza superiore a 35 MW.
- 18) Dall'altro lato, la Commissione ha definito un mercato più ristretto dei generatori con potenza superiore a 35 MW abbinati a HDGT a 50 Hz.

Turbine a vapore

- 19) La Commissione ha constatato che esiste un solo mercato rilevante del prodotto altamente differenziato relativo alle grosse turbine a vapore (LST) che potrebbe essere ulteriormente segmentato. La Commissione ha rilevato elementi di prova che hanno consentito di escludere da questo mercato le LST a uso nucleare, ma non ha trovato prove sufficienti per distinguere ulteriormente il mercato delle LST per centrali a gas e di quelle per centrali elettriche a combustibili fossili. La Commissione ha inoltre rilevato elementi che permettono di distinguere tra le LST a 50 Hz e quelle a 60 Hz.
- 20) La Commissione ha ulteriormente distinto un mercato specifico più ristretto relativo alle LST associate a HDGT a 50 Hz.

Generatori di vapore a recupero termico (HRSG)

- 21) La Commissione non si è pronunciata su un'eventuale segmentazione del mercato degli HRSG, in mancanza di sovrapposizioni orizzontali tra le parti.

Sistema di controllo dell'impianto

- 22) L'indagine di mercato sembra indicare che il mercato dei sistemi di controllo dovrebbe essere segmentato a seconda che il sistema di controllo automatizzi il funzionamento di uno specifico componente o quello dell'intera centrale. Di conseguenza, la Commissione ha definito un mercato dei sistemi di controllo delle centrali, ma il sistema di controllo delle turbine a gas è stato incluso nel mercato delle HDGT a 50 Hz poiché è sempre venduto con le turbine a gas.

Manutenzione dei modelli di HDGT maturi a 50 Hz di GE

- 23) Dall'indagine di mercato emerge che il mercato per la manutenzione delle turbine a gas dovrebbe essere segmentato tra HDGT mature e non mature. Inoltre, nell'ambito dei servizi occorre distinguere i tre servizi principali, ossia i) servizi sul campo/interventi sul campo, ii) riparazioni/ripristino di parti, iii) fornitura di pezzi di ricambio e rinnovo. Infine, la manutenzione di ogni modello di HDGT costituisce un mercato distinto.
- 24) Poiché GE fornisce servizi solo per le proprie HDGT, le sovrapposizioni relative alla manutenzione di HDGT mature sono limitate ai mercati per la manutenzione delle HDGT mature di GE, in cui opera la controllata di Alstom, PSM.

Manutenzione di generatori

- 25) I servizi relativi ai generatori vanno dalle semplici attività di ispezione e controllo a servizi più avanzati come riavvolgimenti e aggiornamenti. Resta comunque in sospeso la questione se il mercato complessivo della manutenzione dei generatori debba essere ulteriormente segmentato.

Manutenzione di turbine a vapore

- 26) Il mercato complessivo della manutenzione delle turbine a vapore potrebbe essere segmentato secondo i) il tipo di servizio, ii) la potenza della turbina, iii) la tecnologia del costruttore di apparecchiature originali (OEM) o iv) la frequenza. Resta comunque in sospeso la questione se il mercato complessivo della manutenzione delle turbine a vapore debba essere ulteriormente segmentato.

Prodotti relativi alla rete

- 27) Non è ancora chiara l'esatta portata del mercato dei prodotti di trasmissione e distribuzione.

Definizione del mercato geografico

- 28) Il mercato delle HDGT a 50 Hz sembra caratterizzato da costi di trasporto modesti e in linea di massima da modelli globali di fornitura e approvvigionamento, ad eccezione della Cina (dove vigono requisiti in materia di partenariati locali) e dell'Iran (a causa delle sanzioni), che presentano barriere specifiche all'accesso al mercato e di conseguenza condizioni nettamente diverse di concorrenza dal punto di vista della fornitura. Allo stesso tempo, a causa della forte differenziazione della domanda causata dalla differenza tra i prezzi del gas, sia in termini assoluti che rispetto ad altre fonti energetiche, le condizioni concorrenziali non sono omogenee da una regione all'altra. Ad esempio, nella regione del SEE la domanda è molto diversa rispetto ad altre regioni del mondo e pertanto anche le dinamiche della concorrenza sono diverse. L'indagine rivela quanto meno forti differenze a livello regionale.
- 29) Per valutare la presente operazione si può lasciare aperta la questione se il mercato geografico rilevante vada considerato 1) esteso a tutto il mondo tranne la Cina e l'Iran, oppure 2) esteso al solo SEE.
- 30) La Commissione conclude altresì che i mercati geografici rilevanti dei generatori e delle turbine a vapore associate a HDGT a 50 Hz, essendo dipendenti dalla fornitura di HDGT, dovrebbero essere uguali al mercato delle HDGT a 50 Hz. Nel caso specifico delle turbine a vapore, oltre alla Cina e all'Iran dovrebbero essere esclusi dal mercato mondiale anche l'India e il Giappone, poiché non sono paesi accessibili per il pacchetto di GE relativo a HDGT e LST.
- 31) Per quanto riguarda la manutenzione delle HDGT mature di GE, si può lasciare aperta la questione se il mercato geografico rilevante vada considerato esteso a tutto il mondo tranne la Cina, oppure limitato al solo SEE.
- 32) Per il restante mercato rilevante del prodotto, si può lasciare aperta la questione se il mercato geografico rilevante vada considerato esteso a tutto il mondo oppure limitato al solo SEE.

C. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

- 33) La Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione potrebbe ostacolare in modo significativo un'effettiva concorrenza nei seguenti mercati:
- a) il mercato delle HDGT a 50 Hz a livello del SEE o mondiale (esclusi la Cina e l'Iran), in particolare nei segmenti «potenza elevata» e «molto elevata»;
 - b) il mercato dei generatori associati a HDGT a 50 Hz a livello del SEE o mondiale (esclusi la Cina e l'Iran);
 - c) il mercato delle LST associate a HDGT a 50 Hz a livello del SEE o mondiale (esclusi la Cina, l'Iran, l'India e il Giappone); e
 - d) il mercato della manutenzione del modello 9FA delle HDGT di GE a livello del SEE o mondiale (esclusa la Cina).
- 34) L'indagine della Commissione ha rivelato che il mercato delle HDGT a 50 Hz a livello del SEE o mondiale (esclusi la Cina e l'Iran) è un mercato oligopolistico, in cui operano soltanto quattro soggetti tecnologicamente completi (Alstom, GE, MHPS e Siemens; Ansaldo è meno avanzata dal punto di vista tecnologico e si concentra su prodotti e mercati geografici di nicchia) e che le barriere all'ingresso sono molto alte.
- 35) L'operazione porterebbe all'emergere di leader di mercato e quote di mercato spesso molto alte nel mercato delle HDGT a 50 Hz. L'indagine della Commissione ha rivelato che GE è già, prima della concentrazione, il leader sul mercato mondiale (esclusi la Cina e l'Iran) delle HDGT a 50 Hz, con quote di mercato superiori al 40 %. Nel SEE, GE e Siemens hanno posizioni simili e sono seguiti da vicino da Alstom, che si colloca al terzo posto.
- 36) L'operazione aggiungerebbe una significativa quota di mercato proveniente da Alstom: circa [20-30] punti percentuali nel SEE e circa [10-20] punti percentuali a livello mondiale. Dopo l'operazione GE avrebbe quindi quote molto alte (superiori al 50 %) sia nel SEE che a livello mondiale, con un grande scarto rispetto al secondo soggetto, Siemens. MHPS e Ansaldo sono soggetti molto meno importanti sia a livello del SEE che sul piano mondiale.

- 37) L'operazione eliminerebbe pertanto un concorrente significativo e attualmente molto vicino a GE sul mercato mondiale delle HDGT a 50 Hz e in particolare nei segmenti «potenza elevata» e «molto elevata».
- 38) GE e Siemens dominano il mercato generale delle HDGT a 50 Hz, sono in competizione sul piano mondiale e offrono una vasta gamma di prodotti con valide prestazioni sotto la maggior parte dei profili tecnici. Alstom, in particolare, i) compete alla pari con GE e Siemens nel SEE; ii) è un attore globale e un rivale importante di GE e Siemens anche nel mercato delle HDGT a 50 Hz al di fuori del SEE; iii) offre le migliori prestazioni in termini di flessibilità e di emissioni inquinanti, eguagliate solo in una certa misura da GE e Siemens, e si adegua bene alle esigenze dei clienti europei; iv) beneficia di un'ampia base di HDGT installate in tutto il mondo, più modesta di quella di GE e Siemens, ma molto superiore a quella di MHPS e Ansaldo.
- 39) Alstom e GE sono in stretta concorrenza, fra l'altro, perché entrambe i) dispongono di un ampio portafoglio di HDGT relative agli stessi segmenti; ii) sono presenti nelle stesse regioni del mercato mondiale; iii) offrono nelle regioni con potenza di 50 Hz HDGT che sono in genere considerate relativamente affidabili dai clienti e basate su una tecnologia sperimentata; iv) si rivolgono in linea di massima allo stesso profilo di cliente. Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni in termini di flessibilità operativa, GE ha sviluppato macchine che sono divenute relativamente simili a quelle di Alstom per quanto riguarda efficienza a carico parziale ed emissioni, in particolare nei segmenti «potenza elevata» e «molto elevata» del mercato delle HDGT a 50 Hz. [RISERVATO]
- 40) L'analisi dei dati relativi alle gare per il segmento «potenza elevata» indica che GE e Alstom sono in stretta concorrenza per i seguenti motivi: i) dopo Siemens, Alstom è la società che partecipa più spesso contro GE, sia nella fase iniziale della gara che nella fase dell'elenco ristretto; ii) MHPS e Ansaldo hanno interazioni concorrenziali con GE più limitate rispetto ad Alstom, sia nella fase iniziale della gara che in quella dell'elenco ristretto; iii) GE e Alstom competono l'una contro l'altra in una percentuale significativa di gare d'appalto ([RISERVATO]); iv) le gare in cui le parti concorrono l'una contro l'altra presentano una struttura di mercato concentrata, in quanto a una percentuale significativa di esse non si presentano più di tre partecipanti; v) Alstom risulta essere il secondo vincolo concorrenziale in ordine di importanza (dopo Siemens) che ostacola la vittoria di GE in una gara, mentre questo avviene più raramente nel caso di MHPS e ancor meno nel caso di Ansaldo; vi) i margini di GE sono correlati negativamente alle partecipazioni di Alstom; vii) GE partecipa a molte gare contro Alstom ed è alla base di una percentuale considerevole delle gare perse da Alstom, il che indica che GE esercita una pressione concorrenziale su Alstom. Questi elementi indicano la presenza di notevoli effetti orizzontali unilaterali nell'operazione.
- 41) Infine, i dati relativi alla partecipazione degli OEM alle gare mostrano che MHPS e Ansaldo hanno interazioni limitate con Alstom, indicando che questi due OEM non sono in stretta concorrenza con Alstom.
- 42) L'operazione eliminerebbe inoltre una forza concorrenziale importante dal punto di vista dell'innovazione e della tecnologia nel mercato delle HDGT a 50 Hz. Dall'indagine della Commissione è emerso che la gamma di prodotti HDGT di Alstom è spesso la migliore in termini di flessibilità operativa e che l'offerta di Alstom è molto apprezzata dai clienti che cercano HDGT caratterizzate da forte flessibilità operativa. Alstom ha capacità tecnologiche e di R&S pari o quasi pari a quelle di GE e Siemens. Alstom è un forte concorrente in termini di spese di R&S, di addetti R&S, di circuiti di distribuzione dei prodotti, di strutture di prova e di abilità tecnologiche.
- 43) Dopo l'operazione GE eliminerebbe probabilmente la maggior parte delle capacità di R&S di Alstom nel settore delle HDGT. Di conseguenza, si annullerebbe la capacità del soggetto risultante dalla concentrazione di proseguire lo sviluppo delle tecnologie di Alstom nel settore delle HDGT e di avanzare nel percorso tecnologico di Alstom. GE interromperebbe anche la vendita e lo sviluppo delle HDGT di Alstom nei segmenti «potenza elevata» e «molto elevata» del mercato delle HDGT a 50 Hz. Dopo l'operazione GE avrebbe probabilmente incentivi e capacità molto limitati di mettere a punto miglioramenti significativi per le HDGT di potenza elevata, rispetto agli incentivi e alle capacità che avrebbe Alstom in assenza della concentrazione. In particolare, i miglioramenti che sarebbero finanziati trasversalmente dalle vendite di nuove HDGT non sarebbero probabilmente sviluppati.
- 44) L'operazione inciderebbe quindi ancor più negativamente sui prezzi e sulle scelte disponibili per i clienti nei segmenti «potenza elevata» e «molto elevata» del mercato delle HDGT a 50 Hz. Ridurrebbe inoltre gli incentivi generali a investire in modo significativo nell'innovazione, rispetto agli effetti abituali di una concentrazione. Infine, date le alte barriere d'ingresso e la natura della concorrenza in materia di innovazione in questo settore, questi effetti fortemente negativi sull'innovazione avrebbero lunga durata.

- 45) Tuttavia, nel caso specifico del segmento «potenza media» del mercato delle HDGT a 50 Hz l'indagine della Commissione ha rivelato che dal punto di vista tecnologico i concorrenti più stretti delle HDGT di potenza media di Alstom sono le HDGT di potenza media di Siemens e di Ansaldo. Le HDGT di potenza media di GE sono più distanti dal punto di vista tecnologico. Malgrado il recente lancio di una HDGT di potenza media, GE si è avvicinata alla HDGT di Alstom solo per quanto riguarda l'efficienza in ciclo semplice, mentre rimane molto distante tenendo conto degli altri parametri. La Commissione ritiene pertanto che l'operazione non ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel segmento «potenza media» e in ogni caso comporterebbe un aumento di efficienza che probabilmente compenserebbe ampiamente il potenziale danno.
- 46) In linea con la sua indagine, la Commissione ritiene che l'operazione avrebbe avuto nel complesso notevoli effetti negativi sui prezzi, sulla scelta dei prodotti e sull'innovazione nei segmenti «potenza elevata» e «molto elevata» del mercato delle HDGT a 50 Hz.
- 47) Per quanto riguarda i mercati dei generatori e delle turbine a vapore associate a HDGT a 50 Hz, l'indagine della Commissione ha mostrato che molti clienti preferiscono acquistare questi elementi complementari presso fornitori di HDGT per motivi di garanzia, manutenzione, costo e ottimizzazione dei rendimenti. Pertanto, per questi clienti gli effetti sul mercato delle HDGT a 50 Hz rischiano di estendersi ai mercati degli elementi complementari.
- 48) Infine, l'operazione rafforzerebbe ulteriormente la posizione dominante di GE per quanto riguarda la manutenzione delle HDGT 9FA di GE eliminando la controllata di Alstom PSM, che è il suo più forte concorrente potenziale.
- 49) L'indagine della Commissione ha mostrato che il mercato della manutenzione delle HDGT 9FA di GE è caratterizzato dalla posizione dominante di GE. La filiale di Alstom PSM sta attualmente valorizzando i suoi rapporti con la clientela e il suo know-how nella manutenzione del comparto 60 Hz per entrare sul mercato della manutenzione delle HDGT 9FA di GE, dove intende raggiungere una posizione significativa. Alcuni altri fornitori di servizi indipendenti stanno attualmente cercando di entrare nel mercato della manutenzione delle HDGT 9FA, ma dispongono di una tecnologia molto più limitata, in particolare per quanto riguarda i pezzi di ricambio e gli aggiornamenti. Inoltre è improbabile che entrino in scena altri soggetti significativi dati gli elevati investimenti necessari e le alte barriere tecnologiche. È quindi probabile che PSM, la controllata di Alstom, diventi il principale rivale di GE nella manutenzione delle HDGT 9FA, in termini sia di servizi di base che di aggiornamenti.
- 50) Inoltre, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione non è tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno nei seguenti settori: i) il mercato globale dei generatori (raffreddati ad aria e a idrogeno) al di sopra di 35 MW; ii) il mercato globale delle LST a 50 Hz (escluse quelle per uso nucleare); iii) il mercato degli HRSG; iv) il mercato dei sistemi di controllo dell'impianto; v) i mercati della manutenzione dei modelli 9E di GE e dei modelli di HDGT di potenza inferiore; vi) i mercati della manutenzione di generatori; vii) i mercati della manutenzione delle turbine a vapore; e viii) i mercati dei prodotti relativi alla rete.

D. MISURE CORRETTIVE

- 51) Al fine di rendere l'operazione compatibile con il mercato interno per quanto riguarda il mercato delle HDGT a 50 Hz, in particolare nei segmenti «potenza elevata» e «molto elevata», il mercato dei generatori abbinati a HDGT a 50 Hz, il mercato delle LST abbinate a HDGT a 50 Hz e il mercato della manutenzione delle HDGT 9FA di GE, la parte notificante ha presentato la prima serie di impegni il 16 luglio 2015. La Commissione ha concluso che la prima serie di impegni non era sufficiente a eliminare il significativo ostacolo a un'effettiva concorrenza, non li ha sottoposti a un test di mercato e ha informato in merito la parte notificante.
- 52) Il 21 luglio 2015 la parte notificante ha presentato la seconda serie di impegni. La Commissione ha concluso che la seconda serie di impegni del 21 luglio 2015 non era sufficiente a eliminare il significativo ostacolo a un'effettiva concorrenza, non li ha sottoposti a un test di mercato e ha informato in merito la parte notificante.
- 53) Il 24 luglio 2015 la parte notificante ha presentato la terza serie di impegni. La Commissione ha sottoposto a un test di mercato la terza serie di impegni.
- 54) In risposta alle questioni sollevate dal test di mercato, il 6 agosto 2015 la parte notificante ha presentato gli impegni definitivi.

- 55) Gli impegni definitivi presentati dalla parte notificante consistono nella cessione ad Ansaldo dell'attività Gas di Alstom combinata con l'attività PSM, esclusi i) i settori dell'attività Gas di Alstom in cui non sono presenti problemi di concorrenza, e ii) gli elementi dell'attività Gas di Alstom e dell'attività PSM che non sono necessari ad Ansaldo per riprendere il ruolo di Alstom in quanto forza redditizia e competitiva nel settore delle HDGT, nella misura in cui le risorse e le capacità di Ansaldo sono prese in considerazione («attività in dismissione»).
- 56) L'attività in dismissione include attivi immateriali, attivi materiali, contratti, convenzioni, affitti, clienti, i crediti e tutte le registrazioni, il personale, il personale chiave e disposizioni transitorie per fornire ad Ansaldo alcuni prodotti o servizi forniti da GE. In particolare comprende:
- a) la tecnologia di Alstom per le turbine a gas heavy duty per i modelli GT 26 e GT 36, gli aggiornamenti esistenti e la tecnologia in corso di sviluppo per i futuri aggiornamenti, escludendo essenzialmente solo la tecnologia del modello più vecchio di Alstom, il GT 13, per il quale la Commissione non ha riscontrato problemi di concorrenza;
 - b) un gran numero di ingegneri di Alstom che si occupano di R&S, che continueranno a sviluppare la tecnologia delle turbine a gas heavy duty;
 - c) i due impianti di prova per i modelli di turbine GT 26 e GT 36 a Birr, in Svizzera;
 - d) i contratti di manutenzione a lungo termine di 34 turbine GT 26 vendute negli ultimi anni da Alstom; e
 - e) l'attività di manutenzione di PSM, controllata di Alstom, con sede in Florida (Stati Uniti).
- 57) L'obiettivo degli impegni definitivi è creare un'impresa che sia economicamente redditizia, competitiva e indipendente nella misura in cui sono prese in considerazione le risorse e le capacità di Ansaldo, che riprenderebbe il ruolo di Alstom come forza redditizia e competitiva nel settore delle HDGT.
- 58) Gli impegni presentati dalla parte notificante presentano sia elementi di una misura correttiva preventiva, sia elementi di una misura correttiva relativa a un acquirente preventivamente designato. La struttura degli impegni è una soluzione preventiva nella misura in cui GE ha già preselezionato l'acquirente, Ansaldo. Le attività correnti di Ansaldo possono quindi essere prese in considerazione nella valutazione della Commissione circa la redditività e la competitività di Ansaldo nell'usare gli attivi ceduti. La struttura degli impegni rappresenta anche una soluzione relativa a un acquirente preventivamente designato, poiché l'operazione può avere luogo solo dopo l'approvazione finale da parte della Commissione dell'acquirente e degli accordi di acquisto.
- 59) Le attività mantenute da GE («attività mantenute») consistono nei mezzi (materiali e immateriali) e nel personale dell'attività Gas di Alstom e dell'attività PSM che non saranno inclusi nell'attività in dismissione, perché i) relativi a settori dell'attività Gas di Alstom in cui non sorgono problemi di concorrenza, e/o ii) non necessari ad Ansaldo per riprendere il ruolo di Alstom come forza redditizia e competitiva nel settore delle HDGT, nella misura in cui le risorse e le capacità di Ansaldo sono prese in considerazione.
- 60) La Commissione ritiene che Ansaldo sia, prima facie, un acquirente idoneo, in virtù della sua esperienza come OEM nel settore delle HDGT. Ansaldo avrà, prima facie, gli incentivi e la capacità per mantenere e sviluppare l'attività in dismissione in quanto forza redditizia e attiva in concorrenza con il soggetto risultante dalla concentrazione, MHPS e Siemens, in funzione della composizione definitiva delle attività che acquisirà tramite accordo di compravendita. L'attività in dismissione comprende sostanzialmente le risorse (vale a dire ingegneri, tecnologia e know-how di Alstom e strutture di prova) necessarie ad Ansaldo per condurre un'attività di punta nel settore delle HDGT e per proseguire nel percorso di innovazione intrapreso da Alstom.
- 61) La Commissione ritiene che gli impegni definitivi consentirebbero ad Ansaldo di riprodurre la pressione concorrenziale esercitata da Alstom nel mercato delle HDGT a 50 Hz. Infatti la combinazione delle attività in dismissione, in particolare GT26 2006, GT26 2011 e GT36 e i relativi programmi di sviluppo di Alstom (ossia i modelli di HDGT di Alstom a potenza elevata e molto elevata), con gli attuali attivi di Ansaldo permetterà a quest'ultima di entrare in stretta ed efficace concorrenza con GE, Siemens e MHPS sul mercato delle HDGT a 50 Hz, in particolare nei segmenti «potenza elevata» e «molto elevata», sostituendo così la pressione concorrenziale esercitata da Alstom.

- 62) GE cederà ad Ansaldo tutti gli attivi, il personale e la tecnologia di Alstom necessari ad Ansaldo per rafforzare ulteriormente la sua posizione di OEM nel settore delle HDGT avanzate. Poiché Ansaldo avrà il diritto esclusivo (anche nei confronti di GE) di vendere nuove unità di HDGT di potenza elevata e molto elevata di Alstom, l'operazione non rafforzerà la posizione di GE nei segmenti «potenza elevata» e «molto elevata» del mercato delle HDGT a 50 Hz. Inoltre, gli impegni definitivi garantiscono che Ansaldo avrà accesso ai clienti, alle capacità e alle informazioni di cui ha bisogno per svolgere le attività di manutenzione e innovazione su base continuativa.
- 63) L'attività in dismissione comprende anche il trasferimento ad Ansaldo degli attuali accordi di manutenzione per trenta unità GT26 2006 prevalentemente ubicate nel SEE e quattro unità GT26 2011. Il trasferimento di tali accordi, che rappresentano circa la metà del parco di GT26 2006 e 2011, risponde alle preoccupazioni espresse circa la posizione e la solidità di Ansaldo come OEM indipendente per GT26 2006 e 2011.
- 64) La Commissione ritiene inoltre che gli impegni definitivi consentano ad Ansaldo di riprendere il ruolo di importante innovatore svolto da Alstom. Infatti GE trasferirà ad Ansaldo il personale che si occupa di R&S con un'adeguata combinazione di competenze ed esperienze provenienti dal gruppo di Alstom, tutta la tecnologia di Alstom relativa alle HDGT avanzate, comprese GT26 2006 e GT26 2011 e GT36, e i diritti relativi alle strutture di prova e l'accesso alle medesime. Gli impegni definitivi assicureranno quindi che Ansaldo abbia la capacità e gli incentivi necessari per mantenere il livello attuale di innovazione di Alstom.
- 65) La Commissione ritiene infine che gli impegni definitivi permettano ad Ansaldo di riprodurre i) la pressione concorrenziale di PSM nel mercato della manutenzione delle HDGT di modello 9FA di GE e ii) la pressione concorrenziale di Alstom nei mercati della vendita e della manutenzione di LST associate a HDGT a 50 Hz e generatori associati a HDGT a 50 Hz.
- 66) Alla luce di quanto sopra, la portata delle attività in dismissione e l'identità dell'acquirente e i mezzi e le capacità specifici di cui già dispone Ansaldo inducono a concludere che gli impegni definitivi siano atti a creare un'impresa redditizia in grado di competere efficacemente su base duratura nei mercati interessati. Tali impegni sono quindi in grado di garantire che l'operazione non produca effetti negativi sulla concorrenza in nessuno dei mercati rilevanti.
- 67) La Commissione ha pertanto concluso che gli impegni definitivi sono adeguati e sufficienti per eliminare il significativo ostacolo a un'effettiva concorrenza nel mercato i) delle HDGT a 50 Hz, ii) della manutenzione dei modelli 9FA di GE, iii) dei generatori associati a HDGT a 50 Hz e iv) delle LST associate a HDGT a 50 Hz.

V. CONCLUSIONE

- 68) Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione proposta, così come modificata dagli impegni presentati il 6 agosto 2015, non ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.
- 69) Di conseguenza, la concentrazione può essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Modalità applicabili al trasporto negli Stati membri dell'area dell'euro (articolo 13, paragrafo 5) e a Andorra, Monaco, San Marino e nello Stato della Città del Vaticano

(Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro)

(2017/C 139/05)

Per il trasporto di banconote in euro su strada, i paesi devono scegliere almeno una delle opzioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 o 18 del regolamento.

Per il trasporto di monete in euro su strada, i paesi devono scegliere almeno una delle opzioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento.

I paesi devono confermare che le modalità di trasporto scelte sono analoghe a quelle autorizzate per il trasporto nazionale del contante in transito (CIT).

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
AT	Articoli 14-18	Articoli 19-20	
BE	Articoli 16 e 18. Il Belgio ha deciso che si applica l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento.	Articolo 20	Le opzioni descritte agli articoli 16, 18 e 20 del regolamento sono analoghe alle modalità di trasporto autorizzate per il trasporto CIT in Belgio. L'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento si applica ai sensi della normativa belga sui trasporti nazionali.
DE	Articolo 17	Articolo 19	SÌ
EE	Articoli 15-17	Articolo 20	Conformità parziale. Norme nazionali e condizioni speciali in funzione dell'importo dei valori da trasportare.
ES	a) Per quanto riguarda il trasporto di banconote, conformemente alle disposizioni del regolamento UE relative all'obbligo di scegliere almeno una delle opzioni di cui agli articoli 14-18, tenendo conto di quanto stabilito nella normativa nazionale, la modalità autorizzata è quella di cui all'articolo 17 del regolamento UE.	b) Per quanto riguarda il trasporto di monete, la modalità da autorizzare, tenendo conto della normativa spagnola, è quella di cui all'articolo 20 del regolamento UE	SÌ
FI	Articolo 17	Articolo 20	SÌ

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
FR	I – La moneta fiduciaria e la carta di sicurezza destinata alla stampa delle banconote devono essere trasportate: 1° in veicoli blindati, con un equipaggio di almeno tre persone, compreso il conducente, conformi alle disposizioni dell'articolo 4; [articolo 4: I – il veicolo blindato è attrezzato in modo da garantire la sicurezza del personale e del contante, dei gioielli o dei metalli preziosi trasportati. Il veicolo è dotato almeno di: 1° un sistema di comunicazione e un sistema di allarme, collegati al centro di allarme dell'impresa CIT. Ai fini dell'approvazione dei veicoli CIT blindati importati dagli altri Stati membri dell'Unione europea o firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, sono accettati i rapporti di prova e i certificati redatti da un organismo autorizzato o accreditato in questi Stati da cui risulti che la blindatura soddisfa condizioni tecniche e normative tali da garantire un livello di protezione equivalente a quello previsto dal presente decreto e da quello citato al comma precedente. 2° un sistema di localizzazione a distanza che permetta all'impresa di rintracciarlo in qualsiasi momento; 3° giubbotti antiproiettile e maschere antigas, in numero perlomeno uguale a quello dei membri dell'equipaggio e, eventualmente, delle persone che hanno un motivo legittimo di trovarsi nel veicolo. II – I tipi di veicoli, i modelli di blindatura delle pareti e dei vetri e le caratteristiche degli altri elementi che contribuiscono alla sicurezza dei veicoli blindati devono essere preventivamente approvati dal ministro dell'Interno in base a norme minime, riguardanti in particolare la resistenza, da esso definite in un decreto che stabilisce anche la composizione del fascicolo della richiesta di approvazione.	III – La moneta divisionaria e l'oro da investimento ai sensi dell'articolo 298 sexdecies A del codice generale delle imposte sono trasportati in veicoli blindati, con un equipaggio di almeno tre persone, compreso il conducente, conformi alle disposizioni dell'articolo 4. In deroga al comma precedente, per i trasporti della Banque de France comprendenti al massimo 115 000 EUR in monete da 1 o 2 EUR la moneta divisionaria è trasportata: 1° in veicoli blindati su cui non figuri il nome dell'impresa CIT, con un equipaggio di almeno due persone armate e in divisa, compreso il conducente, nelle condizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 8; 2° oppure, se il volume totale trasportato non supera i 500 000 EUR e se le fermate effettuate per conto della Banque de France, delle imprese CIT, della gendarmeria o della polizia nazionali avvengono in luoghi sicuri, in veicoli semiblandati su cui non figuri il nome dell'impresa CIT, con un equipaggio di almeno due persone armate e in divisa, compreso il conducente, nelle condizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 8.	Conferma: Banconote: compatibilità dell'articolo 2 con gli articoli 14, 16 e 17 del regolamento UE. Normativa nazionale da modificare: ai fini della compatibilità della sezione III dell'articolo 2 con gli articoli 19 e 20 del regolamento UE

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
	Qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni di fabbricazione dei veicoli oppure delle condizioni di fabbricazione o di installazione delle blindature, dei vetri e degli altri elementi di cui al comma precedente dà luogo a una nuova approvazione. L'approvazione può essere ritirata se i materiali di cui al punto II del presente articolo non permettono più di garantire la sicurezza del personale o del contante trasportato.] 2° In veicoli blindati conformi alle disposizioni dell'articolo 4 e dotati di dispositivi tali da garantire che il contante trasportato possa essere reso inutilizzabile nelle condizioni di cui all'articolo 8-1. [l'articolo 8-1 definisce le condizioni che devono soddisfare i dispositivi di neutralizzazione dei valori] Se questi veicoli sono dotati di un numero di dispositivi di cui al comma precedente perlomeno equivalente al numero di punti di prelievo/deposito, l'equipaggio è composto da almeno due persone, compreso il conducente. In questo caso, le disposizioni del punto II dell'articolo 4 possono anche applicarsi solo alla cabina. Se questi veicoli sono dotati di un numero di dispositivi di cui al comma precedente inferiore al numero di punti di prelievo/deposito, l'equipaggio è composto da almeno tre persone, compreso il conducente. 3° In veicoli senza segni di riconoscimento esterni, con un equipaggio di almeno due persone, compreso il conducente, nelle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, a condizione che il contante sia collocato in dispositivi tali da garantire che possa essere reso inutilizzabile e che il numero di questi dispositivi sia perlomeno uguale a quello dei punti di prelievo/deposito o che essi siano dotati di un contenitore per la raccolta che possa essere aperto solo in una zona o in un luogo sicuri. Tuttavia, per il rifornimento dei distributori automatici ubicati in certe zone a rischio, i fondi devono obbligatoriamente essere trasportati nelle condizioni di cui al punto 1° e i distributori devono essere ricaricati da uno dei membri dell'equipaggio. (II- riguarda i gioielli e i metalli)	[articolo 8: Tutti i veicoli senza segni di riconoscimento esterni utilizzati per il trasporto di contante collocato nei dispositivi di cui al punto 3° della sezione I dell'articolo 2 o per il trasporto di gioielli o metalli preziosi sono dotati almeno di: 1° un sistema di comunicazione e un sistema di allarme, collegati al centro di allarme dell'impresa CIT; 2° un sistema di localizzazione a distanza che permetta all'impresa di rintracciarli in qualsiasi momento].	

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
IT	Articoli 15-18 (in relazione al disposto del DM 269/2010)	Articoli 19 e 20 (in relazione al disposto del DM 269/2010)	SÌ
LV	Articoli 14-18	Articoli 19-20	Gli articoli 14-20 sono stati attuati nella loro integralità e non vi sono requisiti più severi in vigore.
LT	In base al diritto nazionale, tutte le condizioni stabilite agli articoli 14-18 del regolamento sono applicabili in Lituania. Una categoria (ai sensi della direttiva 91/477/CEE) di armi è vietata in Lituania per uso civile. Il personale di sicurezza CIT può portare solo armi da fuoco di categoria B o C con il previo consenso del dipartimento di polizia sotto la responsabilità del ministero dell'interno.	In base al diritto nazionale tutte le condizioni stabilite agli articoli 19 e 20 del regolamento sono applicabili in Lituania.	SÌ
LU	Articoli 16 e 17 (A condizione che il disegno di legge 6400 e il relativo regolamento granducale di esecuzione siano adottati nella formulazione proposta dal governo).	Articolo 20 (A condizione che il disegno di legge 6400 e il relativo regolamento granducale di esecuzione siano adottati nella formulazione proposta dal governo).	SÌ
NL	Articoli 17 e 18	Articolo 20	SÌ
PT	Articoli 17 e 18	Articolo 20	Le opzioni descritte corrispondono in parte ai requisiti nazionali applicabili ai trasporti nazionali di valori; la distinzione viene operata in base al fatto che l'importo trasportato sia pari o superiore a 10 000 EUR (decreto n. 247/2008, del 27 marzo, modificato dal decreto n. 840/2009, del 3 agosto, in vigore fino alla pubblicazione del decreto a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, della legge n. 34/2013 del 16 maggio). Per i valori inferiori a 10 000 EUR è autorizzato il trasporto nazionale in veicoli blindati. L'uso dell'uniforme approvata e della tessera di riconoscimento professionale è obbligatorio (articolo 29 della legge n. 34/2013 del 16 maggio).

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
SK	Tutte le condizioni di cui agli articoli 14-18 del regolamento sono applicabili ai sensi del diritto nazionale della Repubblica slovacca (legge n. 473/2005 Racc. del 23 settembre 2005 sui servizi di vigilanza privata (o legge sulla vigilanza privata), che modifica determinate leggi	Tutte le condizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento sono applicabili ai sensi del diritto nazionale della Repubblica slovacca (legge n. 473/2005 Racc. del 23 settembre 2005 sui servizi di vigilanza privata (o legge sulla vigilanza privata), che modifica determinate leggi	Conformità parziale; la differenziazione si applica ai vari tipi di guardie giurate e di veicoli di scorta. Il criterio determinante è l'importo di 1 660 000 EUR.
SI	Articoli 17 e 18 o una qualsiasi delle norme nazionali sul trasporto e sulla protezione del contante e altri valori (Gazzetta ufficiale della RS nn. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 e 17/11), articoli 16-20. Articolo 16 (il trasporto di valori protetti della categoria 1 non supera il controvalore di 30 000 EUR) (1) Il trasporto di valori protetti della categoria 1 viene effettuato con due guardie giurate armate. (2) Il trasporto viene effettuato in un veicolo modificato dotato di: — vani fisicamente separati per i passeggeri e il carico con una parete divisoria rigida e fissa che consente lo stoccaggio dei valori protetti dal vano per i passeggeri in quello per il carico; — vano per il carico senza vetro; — cassaforte in lamiera integrata nel vano carico che consente l'introduzione del carico attraverso una fessura o un'apertura nel vano passeggeri; — dispositivo di allarme attivabile in caso di ingresso con la forza; — sistema di blocco del motore che impedisce la rimozione del veicolo; — sistema di comunicazione e di sorveglianza. (3) Fatto salvo il terzo trattino del paragrafo precedente, un trasporto di valori protetti può essere effettuato se la sicurezza è tecnicamente garantita dal fatto che i valori sono collocati in una valigia, in una borsa o in una cassetta modificata, recante un contrassegno specifico, fatta in modo da rendere difficile l'apertura con la forza e che emetta un segnale sonoro, luminoso, di fumo o tecnico in caso di sottrazione. La valigia, la borsa o la cassetta in questione sono trasportate nel vano del veicolo riservato al carico.	Articolo 20 o una qualsiasi delle norme nazionali sul trasporto e sulla protezione del contante e altri valori (Gazzetta ufficiale della RS nn. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 e 17/11), articoli 16-20 per le banconote.	Conformità parziale. Norme nazionali e condizioni speciali in funzione dell'importo dei valori da trasportare.

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
	(4) Fatto salvo il paragrafo 1, un trasporto di valori protetti può essere effettuato con una sola guardia giurata armata se i valori protetti sono dotati di un sistema certificato di colorazione o distruzione del contante. (5) Le guardie giurate indossano giubbotti o camicie antiproiettile. Articolo 17 (trasporto di valori protetti della categoria 2 fino a un controvalore di 200 000 EUR per ciascun veicolo) (1) Il trasporto dei valori protetti della categoria 2 viene effettuato con due guardie giurate. (2) Il trasporto viene effettuato in un veicolo modificato dotato di: — vani fisicamente separati per i passeggeri e il carico con una parete divisoria rigida e fissa; — vano per il carico senza vetro; — cassaforte integrata nel vano carico fatta di una lamiera antiproiettile difficile da perforare o da tagliare, situata sulla parte interna del telaio del veicolo, che consente di introdurre il contante attraverso una fessura o un'apertura dal vano passeggeri; — dispositivo di allarme attivabile in caso di ingresso con la forza; — sistema di blocco del motore che impedisce la rimozione del veicolo; — sistema di comunicazione e di sorveglianza. (3) Fatto salvo il terzo trattino del paragrafo precedente, un trasporto di valori protetti può essere effettuato se la sicurezza è tecnicamente garantita dal fatto che i valori sono collocati in una valigia, in una borsa o in una cassetta modificata, recante un contrassegno specifico, fatta in modo da rendere difficile l'apertura con la forza e che emetta un segnale sonoro, luminoso, di fumo o tecnico in caso di sottrazione. La valigia, la borsa o la cassetta in questione sono trasportate nel vano del veicolo riservato al carico. (4) Le guardie giurate indossano giubbotti o camicie antiproiettile.		

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
	Articolo 17 <i>bis</i> (trasporto di valori protetti della categoria 3 fino a un controvalore di 800 000 EUR per ciascun veicolo) (1) Il trasporto dei valori protetti della categoria 3 viene effettuato con almeno due guardie giurate. (2) Il trasporto viene effettuato in un veicolo blindato dotato di: — vani separati per l'equipaggio e il carico; — vano per l'equipaggio con resistenza balistica di livello M2/C2 su tutti e quattro i lati; — vano per il carico blindato, con una porta esterna dotata di un catenaccio trasversale supplementare; — dispositivo di allarme; — sistema di blocco a distanza del veicolo o del motore che possa essere attivato dal centro di controllo della sicurezza (SCC); — sistema di comunicazione senza apertura della porta (interfono); — sistema di comunicazione e di sorveglianza. (3) Le guardie giurate indossano giubbotti antiproiettile. Articolo 18 (trasporto di valori protetti della categoria 4 fino a un controvalore di 4 000 000 EUR per ciascun veicolo) (1) Un trasporto di valori protetti della categoria 4 viene effettuato con almeno tre guardie giurate armate. (2) Il trasporto viene effettuato in un veicolo modificato dotato di: — vani separati per l'equipaggio e il carico; — vano equipaggio con resistenza balistica di livello FB 3 su tutti e quattro i lati;		

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
	— vano per il carico senza finestre e porta esterna con un catenaccio trasversale supplementare; — dispositivo di allarme; — sistema di blocco a distanza del veicolo o del motore che possa essere attivato dal centro di controllo della sicurezza (SCC); — sistema di comunicazione senza apertura della porta (interfono); — sistema di comunicazione e di sorveglianza. (3) Le guardie giurate indossano giubbotti antiproiettile. Articolo 19 (trasporto di valori protetti della categoria 5 fino a un controvalore di 8 000 000 EUR per ciascun veicolo) (1) Un trasporto di valori protetti della categoria 5 viene effettuato con almeno tre guardie giurate armate. (2) Le guardie giurate devono indossare almeno i seguenti accessori di protezione: — giubbotti antiproiettile e — caschi di sicurezza. (3) Il trasporto viene effettuato in un veicolo blindato dotato di: — vani separati per il carico, il conducente e la guardia giurata; — resistenza balistica almeno di livello FB 3 su tutti e quattro i lati; — vano per il carico senza vetro, con una porta posteriore e un accesso ai valori dal vano per l'equipaggio; — dispositivo di allarme; — sistema di comunicazione senza apertura della porta (interfono); — sistema di videosorveglianza sulla parte posteriore del veicolo con un motore nella cabina; — sistema di comunicazione;		

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
	— sistema di sorveglianza che consente il monitoraggio online del trasporto a intervalli non superiori a un minuto, in una zona coperta ininterrottamente dal servizio, dall'SCC e la localizzazione esatta in qualsiasi momento di un trasporto protetto; — sistema di blocco a distanza del veicolo o del motore che non possa essere disattivato dal veicolo. (4) La consegna è scortata da un veicolo personale con due guardie giurate armate, dotato delle apparecchiature necessarie per comunicare direttamente con l'SCC. Articolo 20 (trasporto di valori protetti della categoria 6 superiori a un controvalore di 8 000 000 EUR per ciascun veicolo) (1) Un trasporto di valori protetti della categoria 6 viene effettuato con almeno tre guardie giurate armate. (2) Le guardie giurate devono indossare almeno i seguenti accessori di protezione: — giubbotti antiproiettile e — caschi di sicurezza. (3) Il trasporto viene effettuato con un veicolo blindato dotato delle attrezzature di cui al paragrafo 3 dell'articolo precedente e di una resistenza balistica di livello FB 4. (4) Il trasporto deve essere accompagnato da un veicolo blindato con una resistenza balistica almeno di livello FB 3 su tutti e quattro i lati, con tre guardie giurate armate. Il veicolo di scorta deve essere dotato delle apparecchiature necessarie per comunicare direttamente con l'SCC. Il regolamento sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1214/2011 è in fase di adozione e comprende alcune disposizioni speciali, in quanto: — autorizza le imprese CIT straniere, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1214/2011, a trasportare in Slovenia anche altro contante (non solo euro) al di sopra del 20 % in conformità del regolamento (UE) n. 1214/2011;		

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
	— autorizza le imprese CIT straniere, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1214/2011, a trasportare in Slovenia anche altri valori (non solo contante in euro o altre valute) non disciplinati dal regolamento (UE) n. 1214/2011. Per valori si intendono i metalli preziosi, le pietre preziose, le opere d'arte, il patrimonio culturale, i documenti preziosi ecc. Fanno parte del patrimonio culturale gli oggetti classificati come tali dalla normativa pertinente, conformemente alle norme sulla protezione e sulla conservazione del materiale da museo. Qualora ciò non sia possibile a causa di circostanze specifiche, si possono applicare le norme nazionali dell'articolo 22 delle Regole per il trasporto di contante e altri valori (Gazzetta ufficiale della RS nn. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 e 17/11).		
Andorra	Articoli 14-18	Articoli 19-20	
Monaco	Si applicano le stesse regole della Francia	Si applicano le stesse regole della Francia	
San Marino	Articolo 17	Articolo 20	
Vaticano	N/A	N/A	Nessun recepimento in quanto il Vaticano ha optato per il trasporto del contante sotto scorta della polizia, che esula dall'ambito di applicazione del regolamento (articolo 2 <i>mutatis mutandis</i>)

Elenco dei conti da trattare come conti esclusi ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte C, punto 17, lettera g), della direttiva 2011/16/UE del Consiglio

(2017/C 139/06)

L'elenco riportato qui di seguito sostituisce quello pubblicato nella GU C 481 del 23.12.2016. È stata apportata una modifica all'elenco dell'Irlanda.

Stato membro	Conti (nella lingua nazionale)
Belgio	— Certaines pensions complémentaires liées à l'activité professionnelle souscrites par l'employeur/l'entreprise telles que définies dans ou aux fins des législations suivantes : (1) Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; (2) Titre 4 «Pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise» de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses; (3) Articles 43 à 61, 71 et 77 de l'Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie; (4) Articles 34, 52, 3^o, b, 59, 145-1, 1^o, 145-3 et 195 du Code des impôts sur les revenus 1992 / Bepaalde bedrijfsgebonden aanvullende pensioenen onderschreven door de werkgever/de onderneming, zoals omschreven in of voor de toepassing van de volgende wetgevingen: (1) Wet van 28 April 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; (2) Title 4, «Aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders» van de Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen; (3) Artikelen 43 tot 61, 71 en 77 van het Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit; (4) Artikelen 34, 52, 3^o, b, 59, 145-1, 1^o, 145-3 en 195 van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992.
Bulgaria	— Набирателни сметки за капитала на дружество в процес на регистрация с наличност до 1 000 USD. — Набирателни сметки за капитала на дружество в процес на регистрация с наличност над 1 000 USD, които ще бъдат обект на комплексна проверка в срок до 2 години от откриването им. — Сметки на етажна собственост с наличност до 50 000 USD, които се използват единствено за управлението и поддръжката на етажната собственост.
Repubblica Ceca	— Důchodové spoření podle zákona o důchodovém spoření. — Penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a splňující podmínky podle vyhlášky o vyňatých účtech pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. — Doplnkové penzijní spoření podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a splňující podmínky podle vyhlášky o vyňatých účtech pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.
Danimarca	— Pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2 (pensionsordninger med løbende livsbetingede ydelser). — Pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 5 (garanterede ydelser). — Selvpensioneringskonti omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51. — Uddannelseskonti oprettet i overensstemmelse med lov om uddannelsesopsparing. — Boligsparekontrakter oprettet i overensstemmelse med lov om boligsparekontrakter.
Germania	— Rücklagenkonten von Wohnungseigentümergeinschaften (WEG).
Estonia	No account to be treated as Excluded Account.

Stato membro	Conti (nella lingua nazionale)
Irlanda	— A Personal Retirement Savings Account (PRSA) in respect of an approved PRSA product. — An Approved Retirement Fund or an Approved Minimum Retirement Fund. — An Approved Pension Scheme or Product. — Retirement Annuity Contract — Personal Retirement Bonds (PRBs)
Grecia	— Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα του ν.4172/2013.
Spagna	— Los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones en aplicación de la disposición adicional primera del Texto refundido de la Ley de regulación de Planes y Fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, siempre que las aportaciones se determinen mediante convenio colectivo entre la empresa y los representantes sindicales, o por ley. — Una cuenta representativa de las aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad a que hace referencia el artículo 54 y la disposición adicional decimoctava de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. — Una cuenta preexistente (a excepción de un contrato de anualidades) con un saldo anual inferior a un importe en euros correspondiente a 1 000 dólares estadounidenses, que tenga la consideración de cuenta inactiva, de acuerdo con la definición prevista en los Comentarios a la Sección III del Estándar Común de Comunicación del Información.
Francia	— Compte d'épargne logement (CEL). — Contrats établis dans le respect des conditions fixées par l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, dénommés contrats obsèques. — Contrat bénéficiant de l'article 154 bis du code général des impôts, dénommés contrats «Madelin». — Contrat bénéficiant de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts, dénommés contrats «Madelin Agricole». — Contrat de retraite collective d'entreprise à cotisations définies bénéficiant de l'article 83 du code général des impôts, dénommés « contrats de l'article 83 du code général des impôts ». — Livret A. — Livret Bleu. — Livret d'Épargne Populaire (LEP). — Livret de développement durable (LDD). — Livret jeune. — Plan d'Épargne Entreprises (PEE). — Plan d'Épargne Interentreprises (PEI). — Plan d'Épargne Logement (PEL). — Plan d'Épargne Populaire (PEP). — Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO). — Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PERCOI).

Stato membro	Conti (nella lingua nazionale)
	— Plan d'Épargne Retraite Entreprise (PÉRE). — Plan d'Épargne Retraite Populaire (PERP). — Les régimes facultatifs de retraites complémentaires régis par les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances : le régime complémentaire retraite des hospitaliers, le contrat complémentaire retraite mutualiste et le contrat PREFON.
Croazia	No account to be treated as Excluded Account.
Italia	— Polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate su salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale. — Piani pensionistici individuali.
Cipro	Προυπάρχων λογαριασμός(άλλος από ετήσια σύμβαση προσόδου)με ετήσιο υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει τα 1 000 Δολλάρια Αμερικής, ο οποίος είναι αδρανής λογαριασμός σύμφωνα με τον ορισμό που προβλέπεται στα σχόλια μέρος III του Κοινού Προτύπου Αναφοράς
Lettonia	— Individuālais pensiju konts, kas izveidots atbilstoši likumam «Par privātajiem pensiju fondiem». — Finanšu iestāde ir tiesīga atzīt par izslēgtu kontu iepriekšpastāvējušo fiziskas personas finanšu kontu (izņemot anuitātes līgumu), kas atbilst šādām pazīmēm: 1) tā ikgadējs konta beigu atlikums nepārsniedz summu, kas pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa ir ekvivalenta euro un atbilst USD 1 000; 2) konta turētājs saistībā ar šo vai konta turētāja citu kontu attiecīgajā finanšu iestādē nav veicis ne vienu darījumu pēdējo trīs gadu laikā; 3) finanšu iestādē pēdējo sešu gadu laikā nav saņēmusi no konta turētāja jaunu, papildu vai precizēto informāciju saistībā ar šī konta vai konta turētāja cita konta uzturēšanu; 4) uzkrājošās apdrošināšanas līguma gadījumā, attiecīgā finanšu iestādē pēdējo sešu gadu laikā nav sazinājusies ar konta turētāju saistībā ar jebkuru kontu, ko tas tur attiecīgajā finanšu iestādē.
Lituania	No account to be treated as Excluded Account.
Lussemburgo	— Comptes ouverts en vertu d'un contrat prévoyance-vieillesse visé par l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. — Comptes ouverts en vertu d'un contrat d'épargne-logement visé par l'article 111 alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. — Comptes ouverts en vertu d'un régime complémentaire de pension visé par l'article 110 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Stato membro	Conti (nella lingua nazionale)
Ungheria	— Étkezési kártya számlák. — Stabilitási Megtakarítási Számla. — Ügyvédi, közjegyzői letéti számla. — Nyugdíj-előtakarékosági számla. — Start számla.
Malta	No account to be treated as Excluded Account.
Paesi Bassi	— Levenslooplekening, levensloopverzekering and levensloop recht van deelneming. — Oudedagslijfrenten. — Kapitaalverzekering eigen woning. — Spaarrekening eigen woning and Beleggingsrecht eigen woning. — Bouwdepot. — Alimentatie lijfrenten. — Gouden-handdruk stamrecht. — Invalide kind lijfrente.
Austria	— Abfertigungs- und Jubiläumsgeldauslagerungsversicherungen. — Begräbniskostenversicherungen. — Betriebliche Kollektivversicherungen im Sinne der §§ 93 bis 98 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016. — Ein bestehendes Konto mit einem den Gegenwert von 1 000 US-Dollar nicht überschreitenden Wert (ausgenommen ein Rentenversicherungsvertrag), das ein ruhendes Konto nach der Definition im Kommentar zu Abschnitt III des Gemeinsamen Meldestandards ist. — Ein bestehendes, vor dem 1. Juli 2002 eröffnetes Konto mit einem den Gegenwert von 10 000 US-Dollar nicht überschreitenden Wert (ausgenommen ein Rentenversicherungsvertrag), * das ein ruhendes Konto entsprechend der Definition im Kommentar zu Abschnitt III des Gemeinsamen Meldestandards ist, * bei dem Ein- und Auszahlungen sowie die Gutschrift von Überweisungen bzw. die Entgegennahme, der Erwerb und die Veräußerung von Wertpapieren sowie die Auszahlung von Guthaben und Erträgen nur nach Feststellung der Identität des Kunden gemäß den Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zulässig sind; diese Regelungen werden von der Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt, die Nichtbefolgung wird sanktioniert und * bei dem die Feststellung der Identität gemäß den Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wiederum die Anwendung der Sorgfalts- und Meldepflichten nach dem Gemeinsamen Meldestandard nach sich zieht, da es sich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr um ein ausgenommenes Konto handelt. — Konten von Wohnungseigentümergeinschaften und Miteigentumsgemeinschaften im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 2002.

Stato membro	Conti (nella lingua nazionale)
	— Bauspareinlage gemäß § 1 Abs. 1 Bausparkassengesetz. — Risikoversicherungen, bei denen der Eintritt des Versicherungsfalls ungewiss ist. — Treuhandkonten (Anderkonten), deren Treuhänder ein befugter Parteienvertreter (Rechtsanwalt oder Notar) ist, sofern das Konto im Zusammenhang mit einem der in § 87 Z 5 GMSG angeführten Zwecke eingerichtet ist. — Versicherungen im Rahmen der Zukunftssicherung im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 15 lit. a EStG 1988.
Polonia	— Indywidualne konto emerytalne. — Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. — Pracowniczy program emerytalny.
Portogallo	— Planos Poupança Reforma. — Uma conta pré-existente (desde que não se trate de um Contrato de renda) cujo saldo anual não exceda 1 000 USD, que seja uma conta inativa de acordo com a definição prevista nos Comentários à Secção III da Norma Comum de Comunicação.
Romania	No account to be treated as Excluded Account.
Slovenia	— Varčevalni račun po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, če znesek, privarčevan letno, ne presega petdeset tisoč eurov (50 000 €). — Račun rezervnega sklada po Stvarnopravnem zakoniku in Stanovanjskem zakonu, ki se vodi v Sloveniji.
Slovacchia	— Osobný dôchodkový účet sporiteľa starobného dôchodkového sporenia (2. pilier). — Osobný účet účastníka a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia (3. pilier). — Účet vedený v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zastúpení SVB / správcu
Finlandia	No account to be treated as Excluded Account.
Svezia	— Pensionssparkonto som uppfyller kraven i inkomstskattelagen (1999:1229) och som tecknas och förvaltas i Sverige. — Privat pensionsförsäkring som uppfyller kraven i inkomstskattelagen (1999:1229).
Regno Unito	— Pension schemes registered with HMRC under Part 4 of Finance Act 2004. — Non-registered pension arrangements where the annual contributions are limited to £50 000 and funds contributed cannot be accessed before the age of 55 except in circumstances of serious ill health. — Immediate needs annuities within section 725 Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005. — An account within the meaning of the Individual Savings Account Regulations 1998. — Premium Bonds issued by the UK National Savings and Investments. — Fixed Interest Savings Certificates issued by UK National Savings and Investments. — Index Linked Savings Certificates issued by UK National Savings and Investments.

Stato membro	Conti (nella lingua nazionale)
	— A CSOP (Company Share Option Plans) scheme approved by HMRC under Schedule 4 to Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003. — A dormant account (other than an annuity contract) with a balance that does not exceed US\$1 000. Treatment as an excluded account is subject to election by the Financial Institution. An account is a dormant account if: (a) the account holder has not initiated a transaction with regard to the account or any other account held by the account holder with the reporting financial institution in the previous three years, (b) the account holder has not communicated with the reporting financial institution regarding the account or any other account held by the account holder with the reporting financial institution in the previous six years, (c) the account is treated as a dormant account under the reporting financial institutions normal operating procedures, and (d) in the case of a cash value insurance contract, the reporting financial institution has not communicated with the account holder regarding the account or any other account held by the account holder with the reporting financial institution in the previous six years.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA, applicabili dal 1° gennaio 2017

[Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità e all'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 ⁽¹⁾]

(2017/C 139/07)

I tassi di base sono calcolati in conformità del disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità, modificata dalla decisione dell'Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere i tassi di riferimento applicabili, ai tassi di base vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato.

I tassi di base sono determinati come segue:

	Islanda	Liechtenstein	Norvegia
1.1.2017 –	6,18	-0,50	1,29

⁽¹⁾ GUL 139 del 25.5.2006, pag. 37 e supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8399 — CWS-boco/Rentokil Initial Target Businesses)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 139/08)

1. In data 26 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa CWS-boco International GmbH («CWS-boco», Germania), controllata al 100 % di Franz Haniel & Cie. GmbH («Haniel», Germania), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo delle attività di Rentokil Initial plc («Rentokil Initial», Regno Unito) relative ai tessili, ai bagni, alle camere bianche e ai tappeti antipolvere in diversi Stati membri dell'UE («attività di Rentokil Initial oggetto dell'operazione») mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CWS-boco: prestazione di servizi relativi ai tessili, alle camere bianche, ai bagni e ai tappeti antipolvere, principalmente nell'UE. Haniel è una holding tedesca diversificata;
- attività di Rentokil Initial oggetto dell'operazione: prestazione di servizi relativi ai tessili, alle camere bianche, ai bagni e ai tappeti antipolvere in Austria, Belgio, Repubblica ceca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Svezia e Svizzera.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8399 — CWS-boco/Rentokil Initial Target Businesses, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT